ORIGINALE

N. 2680/2016 R.G. RECLAMO

ESENTE

TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi, 31 MAR 2016

Il Cancelliere

ORIGINALE

012530

ILL.MO TRIBUNALE DI SALERNO SEZIONE LAVORO

RECLAMO AL COLLEGIO EX ART 669 TERDECIES C.P.C.

Nell'interesse **Albano Mariagabriella,** nata a Salerno il 04.11.1976 e residente a Nocera Inferiore (Sa) alla via Supino Gaetano, 21 (CF: **LBNMGB76S44H703C**); **Antonia Annunziata** nata a Polla il 25.12.1982 e residente a Teggiano (Sa) alla via Matinelle n. 22 (cf: **NNNNTN82T65G793E**); **Annalisa Babino** nata a Montecatini Terme (PT) il 06.04.1975 e residente in Padula (Sa) alla via Volta Cammino, 24(cf: **BBNNLS75D46A561T); Giovanna Barlotti,** nata a Agropoli (Sa) il 04.02.1959 ed ivi residente alla via Martiri Cilentani n. 5 (cf: **BLTGNN59B44A091F**); **Maria Luisa Barra** nata a Polla (Sa) il 05.09.1971 e residente a Padula (Sa) alla via Roma n. 8 (cf: **BRRMLS71P45G793G); Rosa Basile** nata a Polla (Sa) il 14.07.1970 e residente a Buonabitacolo (Sa) alla via G. Falcone n. 106 (cf **BSLRSO70L54G793J); Michelina Bertone** nata a Vallo della Lucania (Sa) il 05.02.1979 e residente a Felitto (Sa) alla via Roma n. 85 (cf: **BRTMHL79B45L628F); Annamaria Botta** nata a Polla (Sa) il 06.11.1977 e residente a Palomonte (Sa) alla via Sperlonga n. 74 (cf: **BRGGNN74T50G793V**); **Genoveffa Botti,** nata a Vallo della Lucania (Sa) il 20.05.1983 e residente a Prignano Cilento (Sa) alla via Belvedere n. 22 (cf: **BTTGVF83E60L628J); Giovanna Brigante ,** nata a Polla (Sa) il 10.12.1974 e residente ad Atena Lucana (Sa) alla via Maglianiello n. 18 (cf: **BRGGNN74T50G793V); Carmela Giovanna Bruno,** nata a Piaggine (Sa) il 24.06.1971 e residente in Valle dell'Angelo in via dell'Assunta n. 48 (cf: **BRNCML71H64G538D); Mariangela Bruno** , nata a Laurino (Sa) il 05/08/1960 ed ivi residente alla via Belvedere n. 91 (cf: **BRNMNG60M45E485D); Rosaria Cavallo,** nata a Sant'Arsenio (Sa) il 29/01/1981 e residente a Moonte S. Giacomo (Sa) al corso Garibaldi n. 27 (cf: **CVLRSR81A69I307A); Marco Coglianese,** nato ad Oliveto Citra (Sa) il 29/07/1970 ed ivi residente alla via Vazza n. 26 (cf: **CGLMRC70L29G039I**); **Nicolina Coronato,** nata a Napoli il 27/01/1982 e residente a Sant'Arsenio (Sa) alla via Fontana Maggiore n. 20 (cf: **CRNNLN82A67F839J); Lucia D'Aniello,** nata a Rockenhausen (Germania), il 30/10/1973 e residente a Sicignano Degli Alburni (Sa) alla via Casali n. 1 (cf: **DNLLCU73R70Z112X); Anna Maria De Silvio,** nata a Torino il 29/12/1965 e residente a Nocera Inferiore (Sa) alla via Fucilari, 67 (cf: **DSLNMR65T69L219U); Annalisa De Vita** nata a Vallo della Lucania (Sa) il 28/03/1979 ed ivi residente alla via F. Fontana dei Garofoli n. 16, (cf **DVTNLS79C68L628Y); Stefania Di Biagio,** nata a

Montecorvino Rovella (Sa) il 06/09/1975 ed ivi residente alla via V. Cerino n. 1 (cf: **DBGSFN75P46F481D); Cinzia Di Lorenzo,** nata a Salerno il 30/03/1967 e residente a Contursi Terme (Sa) alla via S. Caterina s.n.c. (cf: **DLRCRN67C70H703L); Stefania Di Luccio**, nata a Agropoli (Sa) il 25/12/1973 ed ivi residente alla via Molise n. 1 (cf: **DLCSFN73T65A091A); Franca Di Mieri** nata a Teggiano il 18/02/1968 ed ivi residente alla via provinciale s.n.c. (cf: **DMRFNC68B58D292T); Mariarosaria Fedele** nata a Cava Dè Tirreni il 26/06/1974 ed ivi residente al Corso G. Mazzini 50, (cf: **FDLMRS74H66C361C); Rosa Ferrante** nata a Petina (Sa) il 08/04/1968 ed ivi residente alla via Giardinetti n. 19 (cf: **FRRRSO68D48G509S); Anna Ferraiuolo** nata a Salerno il 02/02/1968 ed ivi residente alla via G. Florenzano n. 12 (cf: **FRRNNA68B42H703E); Rosanna Ferri** nata a Nocera Inferiore (Sa) il 16/01/1962 ed ivi residente alla via S. Anna n. 41 (cf **FRRRNN62A56F912C); Angelo Foresta** nato a Laurino (Sa) il 25.03.1975 ed ivi residente alla via Madonna del Monte (cf: **FRSNGL75C25E485B); Silvana Forlenza** nata a Oldham (GB) il 28/10/1969 e residente a Contursi Terme (Sa) alla via Madonna delle Grazie snc (cf: **FRLSVN69R68Z114L); Laura Franzese** nata a Battipaglia il 25/02/1971 e residente a Buccino (Sa) alla loc. S. Paolo n. 5 (cf: **FRNLRA71B65A717L); Lucia Gentile,** nata a Palomonte (Sa) il 12/12/1960 ed ivi residente alla via Caporale n. 4 (cf: **GNTLCU60T52G292M); Maria Gioia** nata a Polla (Sa) il 08/04/19836 e residente in Sassano (Sa) alla via Ischia Snc (Cf: **GIOMRA83D48G793P); Monica Greco,** nata a Carini (Pa) il 04/06/1979 e residente a Pisciotta (Sa) alla via Capo d'Arena snc (cf: **GRCMNC79H44B780Y); Anna Guglielmelli** nata a Salerno il 19/03/1978 e residente a S. Cipriano Picentino alla via Pozzilli n. 18 (cf: **GGLNNA78C59H703P); Mariarosaria Iannuzzi** nata a Vallo della Lucania (Sa)il 06.11.1980 ed ivi residente alla via S. Passaro n. 73 (cf: **NNZMRS80S46L628J); Orietta Iannece** nata a Salerno il 03/03/1972 e residente a Campagna (Sa) alla via Galdo n. 320 (CF **NNCRTT72C43H703Y); Giuseppina Imperiale** nata a Oliveto Citra (Sa) il 15/02/1982 e residente a Buccino (Sa) alla contradi Rizzi 3/A (Cf: **MPRGPP82B55G039F); Restituta Lamberti** nata ad Agropoli (Sa) il 17/10/1979 e residente a Capaccio (Sa) alla via Gaiarda n. 23 (cf: **LMBRTT79R57A091C); Stefania Grippo** nata a Salerno il 18/05/1978 e residente a Sacco alla via Giovabbi n. 31 (cf: **GRPSFN78E58H703M); Rossella Lamberti** nata a Cava Dè Tirreni il 23/11/1980 ed ivi residente alla via Guerritore n. 10 (cf: **LMBRSL80S63C361L); Maria Carmela Lettieri** nata a Piaggine (Sa) il 27/09/1970 ed ivi residente alla via S. Caterina n. 11 (cf:

LTTMCR70P67G538Z); Anna Rosa Luisi nata a Grenchen (Svizzera) il 07/05/1965 e residente a Castel S. Lorenzo alla via D. Riccio n.41 (cf: **LSUNRS65E47Z133G); Anna Maiuri** nata a Battipaglia il 05/09/1966 ed ivi residente alla via Forlì n. 10 (cf: **MRANNA66P45A717P); Gabriella Marciano** nata a Napoli il 31/10/1967 e residente a Vallo della Lucania (Sa) alla via De Hippolytis n. 48 (cf: **MRCGRL67R71F839U); Modestina Marino** nata a Agropoli il 25/06/1979 e residente a Trentinara (Sa) alla via Verdi n. 3 (cf: **MRNMST79H65A091O); Ornella Matonte** nata a Magliano Vetere (Sa) il 08/01/1966 e residente a Battipaglia (Sa) alla via Botticelli n. 6 (cf: **MTNRLL66A48E814L); Elena Messano** nata a Salerno il 25/04/1964 ed ivi residente alla via Panoramica 16/18 (cf: **MSSLNE64D65H703D); Giuliano Morgante** nato a Chieti il 09/01/1969 e residente a Silvi (TE) alla via E. Romani n. 40 (cf: **MRGGLN69A09C632O); Lucia Teresa Marmo** nata a S. Angelo a Fasanella (Sa) il 10/07/1964 ed ivi residente al Corso Apollo 11 n. 17 (cf: **MRMLTR64L51I278G); Fabiana Nicoletti** nata a Laurino (Sa) il 29/01/1978 ed ivi residente alla via G. Sangiovanni n. 27 (cf: **NCLFBN78A69L628O); Amalia Nuzzolo** nata a Salerno il 01/03/1960 e residente a Campagna (Sa) alla via provinciale Campana 167 (cf: **NZZMLA60C41H703J); Antonio Nuzzolo** nato a Campagna il 15/09/1964 ed ivi residente alla via Galdo 101/B (cf: **NZZNTN64P15B492M);Grazia Orlando** nata a Buonabitacolo (Sa) il 12/11/1961 e ivi residente alla via S. Grancia n. 39 (cf: **RLNGRZ61S52B266N); Diana Gerardina Paesano** nata a Piaggine (Sa) il 14/04/1964 e residente a Laurino (Sa) alla via Serre n. 21 (cf: **PSNDGR64D54G538B); Stefania Pascale** nata a Pistoia il 12/06/1979 e residente a Buonabitacolo (Sa) alla via Casale 126 (cf: **PSCSFN79H52G713Y); Arcangela Paciello** nata a Polla (Sa) il 20/05/1975 e residente a Padula (Sa) alla via S. Cristofaro n. 7 (cf: **PCLRNG75E60G793Z); Angela Petrone** nata a Piaggine (Sa) il 29/10/1962 ed ivi residente al c.so Umberto I (cf: **PTRNGL62R69G538G); Ilaria Pipolo** nata a Vallo della Lucania il 02/09/1980 e residente a Laurino (Sa) al c.so S. Giovanni snc (cf: **PPLLRI80P42L628X); Maria Elena Pizza** nata a Salerno il 06/06/1972 e residente a Laureana (Sa) alla contrada V. Simeoni 14, (cf: **PZZMLN72H46H703K); Lucrezia Policastro** nata a S. Gregorio Magno (Sa) il 06/09/1966 e ivi residente alla via Monte Vetrano n. 7 (cf: **PLCLRZ66P46H943P); Maria Ricca** nata a Contursi Terme (Sa) il 14/02/1966 e residente a Palomonte alla loc. Valle snc (cf: **RCCMRA66B54C974F); Maria Grazia Rizzo** nata a Salerno il 29/11/1958 e residente a Potecagnano alla via S. Pertini n. 6 /cf: **RZZMGR58S69H703J); Maria Antonietta Roberto** nata a Laurino

(Sa) il 01/12/1964 ed ivi residente alla via F. Milenzio n. 30 (cf: **RBRMNT64T41E485J**); **Vincenza Rubino** nata a Sapri il 07/08/1981 e residente a Buonabitacolo (Sa) alla via Casale n. 10 (cf: **RBNVCN81M47I422V); Iolanda Ruggiero** nata a Ceraso (Sa) il 30/11/1964 ed ivi residente alla via nazionale 88 (Cf: **RGGLND64S70C485E); Annalisa Sagaria** nata a Vallo della Lucania (Sa) il 26/07/1983 e residente a Futani (Sa) al via Umberto I 239 (cf: **SGRNLS83L66L628Z); Angelica Sansone** nata a Cava Dè Tirreni il 11/03/1982 ed ivi residente alla Piazza Amabile (cf: **SNSNLC82C51C361Y); Agnese Scairato** nata a Castel San Lorenzo (Sa) il 19/01/1973 ed ivi residente alla via S. Felice snc (cf: **SCRGNS73A50C262H); Scotellaro Rosanna** nata a Maratea (Pz il 08/02/1976 e residente a Salerno alla via Zara 13, (cf: **SCTRNN76B48E919P); Anella Sica** nata a Pisciotta (Sa) il 12/5/1964 e residente a Casal Velino alla via Belvedere n. 21 (cf: **SCINLL64E52G707J); Pasqualina Torsiello** nata a Valva (Sa) il 11/04/1973 e ivi residente alla contrada deserte snc (cf: **TRSPQL73D51L656X); Bruna Valentino** nata a Salerno il 23/11/1974 e residente a Montecorvino Rovella alla via Ponte Mileo n. 16 (cf: **VLNBRN74S63H703K); Antonio Vicinanza** nato a Salerno il 09/11/1976 ed ivi residente alla via Givi Casale n. 23 (cf: **VCNNTN76S09H703D); Maria Concetta Viola** nata a Contursi Terme il 11/01/1969 ed ivi residente alla via Prato snc (cf: **VLIMCN69A51C974J); Lara Zitarosa** nata a Polla (Sa) il 15/10/1975 e residente a Buccino (Sa) alla via Casalino 2 (cf: **ZTRLRA75R55G793A); Elda Morini** nata a Battipaglia (Sa) il 15/8/1957 ed ivi residente alla via P: Baratta n. 36 (cf: **MRNLDE57M55A717M); Paola Flauto,** nata a Napoli il 29/12/78 e residente a Fisciano alla via delle Rose n. 3 (Cf: **FLTPLA78T69F839P); Filomena Di Michele** nata a Salkerno il 07/3/1964 e residente in Eboli alla via W. Tobagi n. 2 (CF: **DMCFMN64C47H703G); Francesca Paola Gabriele** nata a Eboli il 10/10/1963 ed ivi residente alla via G. Amendola 117 (cf: **GBRFNC63R50D390Z**); **Elisa Villani** nata a Como il 28/06/1980 e residente a Battipaglia (Sa) alla via E. De Filippo n. 30 (Cf: **VLLLSE80H68C933Q); Giuseppina Serenelli,** nata a Salerno il 14/02/1977 ed ivi residente alla via Moscati Amedeo n. 1 (cf: **SRNGPP77B54H703M); Cosima Petrosino** nata a Eboliu il 24/10/1968 e ivi residente alla via J. Gagarin 58 (Cf: **PTRCMN68R64D390Z); Cennamo Vincenzo** nato a Oliveto Citra (Sa) il 09.09.1979 e residente a Campagna alla via Bassi n. 8 (cf: **CNNVCN79P09G039C); Alessandro Guarnieri** nato a Campagna il 02/7/1979 ed ivi residente alla via Piantito n. 22 (Cf: **GRNLSN79L02B492R);** tutti rapp.ti e difesi , in virtù di mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Debora Chiaviello

(CF. CHVDBR77S62A717U), con cui elett.te domiciliano in Serre (Sa) alla via XX settembre, 90. Ai sensi e per gli effetti degli art. 125-133-134-176 c.p.c., cosi come modificati dal decreto legge 14.03.2005 convertito in legge 14.05.2005 n.80, ss.mm.ii., nonché dall'art. 25 della legge 12.11.2011 n. 183, il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere gli avvisi così come previsti dagli articoli sopra indicati al seguente recapito e-mail box **avv.deborachiaviello@pec.it** (indirizzo ritualmente comunicato al proprio Ordine di appartenenza)e/o al seguente recapito fax 08119257174.

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca,** in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno con cui elette domicilia in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n. 58
- **l' USR della Campania,** in persona del legale rapp.te p.t rappto e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno con cui elett.te domicilia in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n. 58;
- **l'ATP di Salerno,** in persona del legale rapp.te p.t rappto e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno con cui elett.te domicilia in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n. 58

E NEI CONFRONTI

dei i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti negli anni scolastici 2014/2017.

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA

dell'ordinanza n. 8136/2016 del 17/03/2016, comunicata via PEC al sottoscritto procuratore nella medesima data, emessa dal Giudice dott.ssa Anna Maria D'Antonio di reiezione del ricorso ex art. 700 c.p.c. iscritto **al numero di RG 1365/2016**

FATTO

I reclamanti sono tutti insegnanti precari in possesso del diploma di maturità magistrale **conseguito entro l'a.s. 2001/2002,** il quale, per la sua natura abilitante *ex lege,* dà diritto all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di Istituto e nella III fascia delle

graduatorie ad esaurimento. Nello specifico, di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei titoli conseguiti e dell'anno di conseguimento

NOMINATIVO RICORRENTE	DIPLOMA ISTITUTO MAGISTRALE CONSEGUITO	CLASSE CONCORSUALE DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO
Albano Mariagabriella	As 1995/1996	AAAA- EEEE
Antonia Annunziata	As 1999/2000	AAAA- EEEE
Annalisa Babino	As 1992/1993	AAAA- EEEE
Giovanna Barlotti	As 1979/1980	AAAA- EEEE
Maria Luisa Barra	As 1994/1995	AAAA- EEEE
Rosa Basile	As 1987/1988	AAAA- EEEE
Michelina Bertone	As 1996/1997	AAAA- EEEE
Annamaria Botta	As 1995/1996	AAAA- EEEE
Genoveffa Botti	As 2001/2002	AAAA- EEEE
Giovanna Brigante	As 1992/1993	AAAA- EEEE
Carmela Giovanna Bruno	As 1988/1989	AAAA- EEEE
Mariangela Bruno	As 1980/1981	AAAA
Rosaria Cavallo	As 1999/2000	AAAA- EEEE
Marco Coglianese	As 1995/1996	AAAA- EEEE
Nicolina Coronato	As 1999/2000	AAAA- EEEE
Lucia D'Aniello	As 1994/1995	AAAA

Anna Maria De Silvio	As 1983/1984	AAAA- EEEE
Annalisa De Vita	As 1996/1997	AAAA- EEEE
Stefania Di Biagio	As 2000/2001	AAAA- EEEE
Cinzia Di Lorenzo	As 1984/1985	EEEE
Stefania Di Luccio	As 1993/1994	AAAA- EEEE
Franca Di Mieri	As 1985/1986	AAAA- EEEE
Mariarosaria Fedele	As 1990/1991	AAAA- EEEE
Rosa Ferrante	As 1989/1990	AAAA
Anna Ferraiuolo	As 1991/1992	AAAA- EEEE
Rosanna Ferri	As 1979/1980	AAAA- EEEE
Angelo Foresta	As 1994/1995	AAAA- EEEE
Silvana Forlenza	As 1987/1988	EEEE
Laura Franzese	As 1989/1990	EEEE
Lucia Gentile	As 1993/1994	AAAA
Maria Gioia	As 2001/2002	EEEE
Monica Greco	As 1996/1997	AAAA- EEEE
Anna Guglielmelli	As 1995/1996	AAAA- EEEE
Mariarosaria Iannuzzi	As 1998/1999	AAAA- EEEE
Orietta Iannece	As 1989/1990	AAAA- EEEE
Giuseppina Imperiale	As 2000/2001	AAAA- EEEE
Restituta Lamberti	As 1996/1997	AAAA- EEEE
Stefania Grippo	As 1996/1997	AAAA- EEEE

Rossella Lamberti	As 1997/1998	AAAA- EEEE
Maria Carmela Lettieri	As 1987/1988	AAAA- EEEE
Anna Rosa Luisi	As 1982/1983	AAAA- EEEE
Anna Maiuri	As 1983/1984	EEEE
Gabriella Marciano	As 1985/1986	AAAA- EEEE
Modestina Marino	As 1996/1997	AAAA- EEEE
Ornella Matonte	As 1984/1985	AAAA-
Elena Messano	As 1981/1982	AAAA- EEEE
Giuliano Morgante	As 1987/1988	AAAA- EEEE
Lucia Teresa Marmo	As 1983/1984	AAAA- EEEE
Fabiana Nicoletti	As 1996/1997	AAAA- EEEE
Amalia Nuzzolo	As 1976/1977	AAAA- EEEE
Antonio Nuzzolo	As 1981/1982	AAAA- EEEE
Grazia Orlando	As 1998/1999	AAAA
Diana Gerardina Paesano	As 1981/1982	AAAA- EEEE
Stefania Pascale	As 1996/1997	AAAA- EEEE
Arcangela Paciello	As 1993/1994	AAAA- EEEE
Angela Petrone	As 1979/1980	AAAA- EEEE
Ilaria Pipolo	As 1998/1999	AAAA- EEEE
Maria Elena Pizza	As 1996/1977	AAAA- EEEE
Lucrezia Policastro	As 1985/86	AAAA

Maria Ricca	As 1984/1985	AAAA
Maria Grazia Rizzo	As 1976/1977	AAAA- EEEE
Maria Antonietta Roberto	As 199471995	AAAA-
Vincenza Rubino	As 1999/2000	AAAA- EEEE
Iolanda Ruggiero	As 1995/96	AAAA
Annalisa Sagarai	As 2001/02	AAAA- EEEE
Angelica Sansone	As 2001/02	AAAA- EEEE
Agnese Scairato	As 1995/96	AAAA- EEEE
Rosanna Scotellaro	As 1993/94	AAAA- EEEE
Anella Sica	As 1981/82	AAAA- EEEE
Pasqualina Torsiello	As 1991/92	EEEE
Bruna Valentino	As 1994/95	AAAA- EEEE
Antonio Vicinanza	As 1995/96	AAAA- EEEE
Maria Concetta Viola	As 1987/88	AAAA- EEEE
Lara Zitarosa	As 1993/94	AAAA- EEEE
Elda Morini	As 1974/75	AAAA- EEEE
Paola Flauto	As 1999/2000	AAAA- EEEE
Filomena Di Michele	As 1982/83	AAAA- EEEE
Francesca Paola Gabriele	As 1986/87	AAAA- EEEE
Elisa Villani	As 1999/2000	AAAA- EEEE
Giuseppina Serenelli	As 1994/95	AAAA- EEEE

Cosima Petrosino	As 1985/86	AAAA- EEEE
Vincenzo Cennamo	As 1996/97	AAAA- EEEE
Alessandro Guarnieri	As 1996/97	AAAA- EEEE

Nonostante l'art. 53 del Regio Decreto n. 1054/1923 e gli artt. 194 e 197 del dl.vo n. 297/1994 prevedano espressamente che tale diploma **ABILITA** alla professione docente per le classi di concorso **Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Primaria il MIUR, fino al 2014**, non riconosceva la natura abilitante dei diplomi magistrali, impedendo così di presentare domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento cd. GAE.

La Legge n. 296/2006 all'atto della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, ha infatti espressamente previsto e riconosciuto il diritto di tutti "***i docenti GIÀ in possesso di abilitazione***" alla data dell'1.1.2007 **all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento**. Ciononostante, il MIUR non riconosceva la natura abilitante di tale diploma, così **impedendo** ai docenti - che avevano conseguito il diploma magistrale entro il 2001/2002 - di presentare domanda di inserimento nelle Graduatorie Ad Esaurimento. I reclamanti, quindi, **non hanno mai potuto presentare domanda di inserimento nelle GAE** perché **il MIUR, nel decreto del 16.03.2007**, così come in tutti i successivi decreti ministeriali di inserimento/aggiornamento periodico di tali graduatorie, **non ha mai riconosciuto - nonostante il cristallino tenore della norma di fonte primaria - il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 come titolo idoneo per poter presentare la domanda** di inserimento nelle suddette graduatorie.

Il Consiglio di Stato, con la sent. n. 1973 del 16/04/2015, **annullava - con efficacia erga omnes** (come si verdà *infra) il* **decreto ministeriale n. 235/2014**, nella parte in cui non consentiva, ai docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale (conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002), l'iscrizione anche nelle graduatorie ad esaurimento e ciò in per la elementare considerazione per cui la l. n. 296/2006 impone al Miur di inserire nelle GAE "*i docenti già in possesso di abilitazione*" al momento della trasformazione delle graduatorie permanenti in GAE, a prescindere dal loro precedente inserimento nelle soppresse graduatorie permanenti. Pertanto, a seguito della sentenza

del Consiglio di Stato, di annullamento del DM 235/14 "***nella parte in cui hanno precluso*** *ai docenti muniti del diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002,* ***l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento"*** i reclamanti chiedevano al MIUR, l'inserimento nelle GAE in forza del **diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.**; domanda/diffida , tuttavia rimasta inevasa dalle Amministrazioni scolastiche.

Con ricorso ex art. 414 con contestuale domanda di adozione di misura cautelare, ritualmente depositato ed iscritto al numero di **RG 1365/2016,** i reclamanti la natura abilitante del diploma magistrale con conseguente disapplicazione degli eventuali provvedimenti ostativi all'inserimento nelle GAE, chiedevano che il l'adito Tribunale accogliesse le seguenti conclusioni: ***"previo accertamento della nullità e/o illegittimità con conseguente disapplicazione*** : ***1.*** *Del D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito alle ricorrenti di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle GAE per la Provincia di Salerno classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), e, in particolare, nella parte in cui*

- *all'art. 9, rubricato "Modalità di presentazione delle domande", ai commi 2 e 3, stabilisce che "la domanda (...) dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB [...] secondo le seguenti modalità [...] a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on fine- presentazione delle I- stanze via web -registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it); b) inserimento della domanda via web. Detta operazione viene effettuata dal 10 aprile 2014 al 10 maggio 2014 (entro le ore 14,00) nella sezione dedicata, "Istanze on line -presentazione delle Istanze via web - inserimento", presente sul sito internet del Ministero;*

- *all'art. 10, rubricato "Regolarizzazioni e esclusioni", al comma 2, lettera b, stabilisce che(...) è motivo di esclusione la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3".*

2. *delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Salerno , classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, relative al personale docente, nella parte d'interesse, ossia nella parte in cui non contemplano l'inserimento delle ricorrenti*

ACCERTARE E DICHIARARE *il diritto delle ricorrenti alla presentazione della domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Salerno, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento (Allegato n. 2 al D.M. 235/2014);*

E PER L'EFFETTO CONDANNARE *le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento delle ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Salerno per la Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle GAE (Allegato n. 2 al D.M. 235/2014), con tutte le conseguenze di legge".*

A seguito del deposito del ricorso, il Tribunale fissava udienza, autorizzando la notifica ai controinteressati ai sensi dell'art.151 c.p.c. tramite pubblicazione sul sito web del MIUR. All'udienza del 16.03.2016, si costituivano le Amministrazioni intimate deducendo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito e instando, comunque, per la reiezione del ricorso, in quanto infondato. Il Giudice, all'esito di tale udienza si riservava la decisione.

Con Ordinanza oggetto di reclamo, il GDL, pur trattenendo correttamente la giurisdizione, rigettava il ricorso fondando la decisione cautelare sul triplice presupposto per cui decisiva sarebbe:

a) l'insussistenza di una norma di rango primario che legittimi l'invocato inserimento del diplomato magistrale nelle graduatorie ad esaurimento;

b) la circostanza per cui la domanda di inserimento dei ricorrenti risulterebbe essere tardiva e comunque infondata poichè non vi è norma che consenta l'inserimento, non rilevando il fatto che le reclamanti non avrebbero presentato domanda per una preclusione "giuridica";

c) il dato per cui il richiesto inserimento potrebbe desumersi si precisa infine dalla demolitoria della sentenza 1973/2015 che ha annullato il DM 235/14, poiché trattasi di annullamento con efficacia inter partes.

L'ordinanza resa dal Giudice monocratico è errata e va riformata alla stregua dei seguenti

MOTIVI

1. SULLA PRESUNTA INESISTENZA DI UNA NORMA DI RANGO PRIMARIO CHE CONSENTE L'INSERIMENTO IN GAE DEI RECLAMANTI

L'ordinanza oggetto di reclamo si fonda si fonda sulla considerazione per cui , secondo il Giudice monocratico, vi sarebbe l'insussistenza di una norma di rango primario che legittimi l'invocato inserimento dei diplomati magistrale nelle graduatorie ad esaurimento e tanto in ragione del disposto

a) dell'art. 1 comma 605 lettera c) L. 296/06 che nel prevedere la trasformazione delle graduatorie permanenti in GAE ha precluso (...) nuovi inserimenti facendo salvi i soli inserimenti da effettuare per il biennio 2007/08 per i docenti già in possesso dell'abilitazione *(...);*

b) dell'art. 9 comma 20 D.L. 70/11 (...) che ha escluso la "possibilità di nuovi inserimenti" a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012.

Ebbene, è proprio l'invocato art. 1, co. 605, della l. n. 296/2006 (laddove **impone al MIUR di fare** ***"salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie*** *da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti* ***già*** *in possesso di* ***abilitazione"***) che consente l'inserimento di quanti siano già in possesso alla data di entrata in vigore della legge abbiano conseguito il titolo abilitante.

In sintesi, se la disposizione citata preclude i nuovi inserimenti, dall'altro consente senz'altro agli abilitati ante 2007 di rientrare in Graduatoria per effetto della clausola di salvaguardia ivi contenuta.

Ne consegue che l'inserimento nelle GAE richiesto non può considerarsi **nuovo inserimento, ma, va correttamente qualificato come inserimento "ora e per allora".**

L'opzione ermeneutica che precede trova conforto nel tenore letterale della diposizione in commento che riguarda infatti unicamente i soggetti che avessero conseguito il titolo abilitante dopo l'entrata in vigore della legge escludendo, invece, coloro che ne fossero già in possesso (cfr. **Tribunale di Napoli del 23 luglio 2015, dr. Dott. Gennaro Iacone Tribunale di Gorizia ordinanza del 21.7.2015; Tribunale di Ravenna Ordinanza del 27 luglio 2015).**

Di identico tenore la pronuncia del Cons Stato sez. VI n. 3628 del 21/07/2015 "*all'atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti e attuali appellanti erano già in possesso di abilitazione e* ***NON ERANO NUOVI ABILITATI*** *da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie. In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi".*

A ciò aggiungasi che , **la disposizione – di rango primario – non** introduce un **limite temporale** di azionabilità del titolo abilitante già conseguito, qualificandosi, per converso, come **norma prescrittiva per l'Amministrazione** la quale, in sede di emanazione dei vari decreti di inserimento e di aggiornamento delle GAE, **doveva conformarsi al disposto normativo,** consentendo l'inserimento nelle GAE dei docenti che - come i reclamanti - erano già in possesso di un titolo abilitante alla data di entrata in vigore della l. n. 296/2006: il che, non è mai avvenuto!

Logico corollario di quanto precede è che la domanda di inserimento dei reclamanti, è stata presentata tempestivamente e cioè quando è stato eliminato dal mondo giuridico il DM 325/14 che non lo consentiva.

Sul punto, il Cons di Stato sez VI con sentenza n. 4232/2015 ha statuito con portata di ius receptum sussiste "*l'attualità dell'interesse degli originari ricorrenti ai quali, in precedenza, non è stato consentito di formulare la domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) riservate ai docenti muniti di abilitazione, in quanto il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, è stato considerato titolo abilitante solo a partire*

dall'intervento del Consiglio di Stato, il cui parere è stato formalizzato dal d.P.R. del 25 marzo 2014" (cfr. anche Tribunale del Lavoro di Pordenone, ordinanza RG n. 310/15). Ed ancora "*non sembra, del resto, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero da considerare in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale idoneità del titolo posseduto sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali, trattandosi di un pronunciamento interpretativo, (quello sopra menzionato di questo Consesso) avente ad oggetto il regime normativo pertinente e, come tale, valevole erga omnes (nei limiti dell'esaurimento degli effetti e della contestabilita' giurisdizionale del rapporto amministrativo relativo a ciascun interessato)* (cfr. Cons Stato sez VI n.4232/15).

In sintesi, il mancato esercizio del diritto da parte dei reclamanti va ricondotto, non tanto alla loro inerzia, quanto alla stessa impossibilità materiale del suo esercizio, in qualche modo, impedito da una prassi di misconoscimento attuata dalla pubblica amministrazione che non consentiva l'accesso telematico al portale SIDI: unica modalità per la presentazione della domanda.

Una diversa interpretazione comporterebbe una violazione del principio, anche di rango comunitario, del legittimo affidamento nel sancire, ora per allora, una decadenza, a fronte di un inveterato comportamento del datore di lavoro (in questo senso Tribunale di Enna ordinanza del 13.8.2015; Tribunale di Ravenna ordinanza del 1 0.9.20 1 5). Non senza evidenziare come il diritto all'inserimento nelle GAE è un diritto soggettivo e in quanto tale esso può essere fatto valere nel termine ordinario di prescrizione ex art. 2935 c.c.. Rimane dunque, oscura, la considerazione svolta dal Giudice monocratico secondo cui difetterebbe il diritto soggettivo all'inserimento e che, in ogni caso questo sarebbe stato fatto valere tardivamente. Per converso, la situazione giuridica dedotta in giudizio imponeva al giudice di accertare i fatti costitutivi del diritto soggettivo azionato (ossia il conseguimento di un titolo abilitante prima dell'1.1.2007), indipendentemente dalla tempestiva (o meno) impugnazione degli atti amministrativi presupposti, che hanno impedito la presentazione della domanda di inserimento in graduatoria.

La situazione giuridica di diritto soggettivo azionata davanti al GO, inoltre, imponeva in ogni caso al GdL di **DISAPPLICARE i provvedimenti amministrativi eventualmente ostativi all'inserimento nelle GAE.**

Con la ulteriore conseguenza per cui era - ed è - del tutto ininfluente la mancata impugnativa dei DM di approvazione dei decreti di inserimento/aggiornamento o delle stesse graduatorie permanenti/ ad esaurimento, come ininfluente è la mancata proposizione della domanda per l'inserimento nella GAE.

E tanto in considerazione del fatto **che la norma primaria** che riconosce il diritto all'inserimento nelle GAE da parte dei docenti abilitati prima dell'1.1.2007 **è ancora in vigore** in quanto i decreti successivi alla l. n. 296/2006 si sono limitati (ivi compresa la disposizione di cui al DL 70/2011) a ribadire l'impossibilità per i soggetti che hanno conseguito l'abilitazione dopo il 01.01.2007 di ottenere l'inserimento in GAE, **lasciando inalterata la previsione contenuta dalla l. n. 296/2006 a favore dei soggetti già abilitati prima della soppressione delle graduatorie permanenti.**

Le motivazioni contenute nella ordinanza impugnata, infine, sono in contrasto con quanto statuito dal Consiglio di Stato che, con le sentenze **n. 3628 del 21/07/2015,** nn. **3673 e 3675 del 27 luglio 2015 e n. 3788 del 3/08/2015**, ha ribadito l'illegittimità del DM 235/14, considerato che "*lo stesso articolo 1, comma 605, lettera c) della predetta legge n. 296/2006, (...) fa espressamente* ***salvi gli inserimenti, per il biennio 2007-2008, nelle graduatorie trasformate da permanenti in graduatorie ad esaurimento da cui in parte attingere per l'assunzione, a favore dei docenti già in possesso di abilitazione, pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti. Secondo questo Collegio, quindi, all'atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti e attuali appellanti erano già in possesso di abilitazione e non erano nuovi abilitati da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie.*** *"*

2. VIGENZA DELL'ART. 1 DELLA L. N. 296/2006 E INCONFERENZA DEL DIVIETO DI NUOVI INSERIMENTI PREVISTI DAL DL. 70/2011.

Alla luce di quanto evidenziato rimane provato il diritto dei reclamanti, in quanto diplomati magistrali ante 2011/02 ad essere inseriti nella terza fascia delle GAE, poiché in possesso di un titolo di abilitazione conseguito prima della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento. E ciò in quanto, l'art. 1, comma 605, l. 296/2006 impedisce l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento esclusivamente ai docenti non in possesso di titolo di abilitazione al momento della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

In contrario, non può richiamarsi, come erroneamente fa l'ordinanza reclamata, il divieto in tal senso contenuto nel D.L. 70/2011. Invero, il Giudice monocratico ha omesso di considerare che nessuna delle norme emanate successivamente alla l. n. 296/06 ha modificato o abrogato quest'ultima legge nella parte in cui riconosce il diritto all'inserimento nelle GAE dei docenti abilitatisi anteriormente alla trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento. È noto peraltro, che l'incompatibilità tra le nuove disposizioni di legge e quelle precedenti, si verifica solo quando fra le leggi considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, sì che dall'applicazione ed osservanza della nuova legge derivi necessariamente la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra.

Il che non si verifica nel caso in esame in cui la normativa successiva alla legge n. 296/2006 ha vietato ulteriori inserimenti diversi da quelli già autorizzati dalla l. n. 296/06, senza peraltro dettare una nuova disciplina nella materia da quest'ultima regolata.

I numerosi interventi legislativi succedutisi in materia, infatti, pur avendo sancito il divieto di nuovi inserimenti, non hanno in alcun modo disciplinato la specifica situazione di fatto riguardante l'inserimento nelle GAE dei soggetti già abilitati prima della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, né hanno introdotto disposizioni incompatibili con tale norma, che non può pertanto ritenersi abrogata per effetto dello ius superveniens.

Invero "*il nuovo inserimento è quello basato su titoli e/o circostanze sopravvenute rispetto alla formazione delle graduatorie permanenti e non già quello fondato su requisiti preesistenti e quindi illegittimamente negato al momento al momento della formazione delle suddette fasce di reclutamento*" (cfr. *in terminis* Tribunale Como ord. del 30 luglio 2015, dr. Mancini).

Le previsioni contenute nel DL. n. 70/2011 sono inapplicabili al caso di specie, poiché con il ricorso proposto e – differentemente da quanto sostenuto nell'Ordinanza reclamata - non si è richiesto un "*nuovo inserimento*" (id est un inserimento di docenti abilitati dopo la soppressione delle graduatorie permanenti), **bensì l'inclusione nelle GAE dei docenti già in possesso di abilitazione al momento di chiusura delle graduatorie permanenti in applicazione dell'art. 1 comma 605 del D.lgs 296/06.** L'impugnata ordinanza va, pertanto, riformata in parte qua ha negato ai ricorrenti l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento perché la lettera c) dell'art. 1, comma 605,

della l. n. 296/2006, laddove fa salvi gli inserimenti dei docenti GIÀ in possesso del titolo abilitante al momento della chiusura delle suddette graduatorie, è tuttora in vigore poiché la successiva normativa non ha comportato l'abrogazione né espressa, perché non prevista, né implicita della regolamentazione contenuta nella l. n. 296/2006.

3. SULLA EFFICACIA ERGA OMNES DELL'ANNULLAMENTO DEL DECRETO MINISTERIALE N. 235/2014.

Con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si potesse riferire una mera efficacia inter partes della cosa giudicata, giacché l'eliminazione dal mondo giuridico dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti erga omnes, includendo anche i soggetti che non avessero partecipato al processo, ma che fossero interessati dagli effetti dell'atto caducato. In particolare, è stato chiarito da autorevole dottrina e giurisprudenza (cfr. a cura F. Caringella M. Protto *Il Codice del Processo amministrativo* 4 edizione- Dike giuridica- pp. 1117 e ss) come appare consolidato il principio che limita l'efficacia ultra partes del giudicato a favore dei cointeressati ai soli casi di annullamento di provvedimenti indivisibili (cd. ad effetto inscindibile)" *che inscindibilmente riguarda una pluralità di soggetti , quali (...) un atto normativo (si pensi ai regolamenti), l'annullamento di atti a contenuto generale ed astratto non potrà non spiegare efficacia erga omnes".*

Nella specie il DM 325/14 è un atto che si distingue per il suo carattere di inscindibilità, poiché contiene una disciplina applicabile ad una platea generalizzata,ed il suo annullamento ha effetti erga omnes (cfr. ex plurimis C. Stato, sez. IV n. 351/94; id, 4802/2004; Tar Lombardia, n. 1131/2009; c. Stato, n. 3484/2002 Tar Campania - Napoli, Sez. IV, con sentenza del 7 settembre 2012, n. 3811).

Del resto, è la stessa Giustizia amministrativa a dichiarare l'efficacia **erga omnes dell'annullamento del DM 235/14 laddove afferma che "*NON SI PUO' IMPEDIRE CHE TALE RICONSOCIMENTO* (del valore abilitante del diploma magistrale) *ABBIA EFFETTI ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali, trattandosi di un pronunciamento interpretativo (la pronuncia n. 1973/14) avente ad oggetto il regime normativo pertinente e, come tale, valevole erga omnes"* (cfr. *in terminis* Cons Stato sez VI n.4232/15; *id* sent. 3788/15)**

Ad analoghe conclusioni perviene la III sez. bis TAR Lazio chiarito *"la fattispecie dei diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002, e che pertanto al momento della "chiusura" delle graduatorie permanenti erano già in possesso di titolo abilitante (fattispecie, in cui, peraltro,* ***il D.M. n.235/2014 è*** ***stato annullato in parte qua, con efficacia erga omnes nei confronti di chi si trovi nella medesima posizione)"*** **(cfr sentenze 536/16; 14393/15)**

Il giudicato di annullamento formatosi nei confronti del DM n. 235/2014 sui ricorsi promossi dagli altri soggetti cointeressati contro il MIUR ha dunque efficacia **erga omnes** e consente a tutti i docenti in possesso del diploma magistrale (conseguito con il vecchio ordinamento) di ottenere l'inserimento nelle GAE giacché "*per un verso, la sentenza di annullamento, di contenuto costitutivo, opera necessariamente, nei rapporti sostanziali, nei confronti di tutti i soggetti su cui direttamente o indirettamente la modificazione giuridica è in grado di agire, non potendo i limiti soggettivi di caducazione di un atto amministrativo non coincidere con quelli dell'atto caducato, e, per altro verso, l'Amministrazione resistente rimasta soccombente nel pregresso giudizio, nei cui confronti opera l'eccezione di giudicato, ha avuto modo di svolgere, con piena garanzia del diritto al contraddittorio, tutte le proprie difese nell'ambito del giudizio definito con efficacia di giudicato" (in terminis* Cons. Stato sez. VI 15/09/2011, n. 5150).

Ed ancora anche il *"decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui ha escluso l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento o in un'eventuale graduatoria aggiuntiva alla terza, dei docenti abilitati in quanto titolari del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002" è "****un atto generale".*** *"Dalla* ***natura generale, unitaria e inscindibile del contenuto e degli effetti degli atti amministrativi generali discende che il loro annullamento in sede giudiziale determina il VENIRE MENO DEGLI EFFETTI NEI CONFRONTI DI TUTTI I DESTINATARI, compresi quelli rimasti estranei alla controversia."*** (cfr. Cons Stato -Sez. VI, sent n. **3628 del 21/07/2015;** Cons. St., VI, 25 marzo 1998, n. 371 e 26 giugno 1996, n. 854)". Del resto, l'efficacia erga omnes della sentenza del Consiglio di Stato di annullamento è autorevolmente avallata anche dall'univoca giurisprudenza della CORTE di CASSAZIONE, la quale ha chiarito che *"Il principio dell'efficacia "inter partes" del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi pluralità di destinatari, contenuto inscindibile, ed affetti da vizi di validità che ne inficino il contenuto in modo indivisibile per tutti i loro destinatari. "* (cfr. Cassazione 13/03/1998, n. 2734; Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 16-12-2013, n. 27992). Non

residua, conclusivamente dubbio, dunque, che la sopracitata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato giovi anche ai reclamanti, con conseguente esclusione della possibilità, per il MIUR, di respingere le richieste delle medesime invocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.

L'ordinanza impugnata con il presente reclamo va quindi riformata in quanto "*il fumus della domanda emerge dal quadro normativo vigente ... costituito da fonti primarie e secondarie e convalidato dal percorso interpretativo effettuato dal Cons. St. nelle recenti sentenze emesse sul punto (da ultimo con sent. n. 3628 del 21 luglio 2015). Lo stesso quadro mette in luce anzitutto la (chiara ed eclatante) lesione recata dal DM n. 235/2014 al diritto dei ricorrenti di formulare domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) riservate ai docenti muniti di abilitazione, posto che il diploma magistrale conseguito dai ricorrenti entro l'as. 2001/02 doveva essere ritenuto per legge abilitante a tutto gli effetti ... appare altresì fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle GAE: la stessa fascia in cui gli attuali ricorrenti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero.*" (Ordinanza del **Tribunale di Ravenna del 27 luglio 2015,** successivamente ribadita da **Tribunale Como ord. del 30 luglio 2015, dr. Mancini).**

Le considerazioni che precedono convincono dell'erroneità dell'ordinanza impugnata che, pertanto va annullata e /o riformata.

4. SUL DIRITTO SOGGETTIVO ALL'INSERIMENTO NELLE GAE -

Ferma l'assorbenza delle considerazioni che precedono, si richiama il consolidato insegnamento delle SS.UU della Corte di Cassazione secondo cui la domanda, avanzata dai docenti in possesso dell'abilitazione, riguardante la loro pretesa al riconoscimento del diritto all'inserimento nelle graduatorie permanente e ora ad esaurimento, appartiene alla giurisdizione del G.O. **proprio in quanto il legislatore riconosce un DIRITTO SOGGETTIVO PERFETTO all'inserimento nelle graduatorie** (**Cass. Sez. Un. n. 3399/2008**). -Ne segue che il Giudice di prime cure non poteva subordinare l'accoglimento della domanda all'impugnativa dei DM che fissano i criteri di inserimento/aggiornamento delle graduatorie o alla previa presentazione (e rigetto) dell'istanza di inserimento nelle GAE (istanza che peraltro era stata, nella fattispecie, presentata), atteso che tali graduatorie non hanno natura costitutiva, ma solamente **RICOGNITIVA del DIRITTO** perfetto all'inserimento da parte dei docenti abilitatisi prima della soppressione delle graduatorie permanenti. La mancata presentazione della

domanda di inserimento nelle GAE non potrebbe, comunque, costituire un fatto impeditivo all'esercizio del diritto fatto valere dalla ricorrente anche perché la situazione giuridica dedotta in giudizio dalla ricorrente imponeva al giudice di accertare i fatti costitutivi del diritto soggettivo azionato, indipendentemente dalla presentazione della domanda di inserimento nelle GAE.

Le graduatorie, infatti, sono atti di diritto privato espressione di poteri esercitati con le capacità del datore di lavoro privato, mentre nelle controversie davanti al giudice ordinario, "spiegano valore vincolante solo gli atti di tipi autoritativo, in quanto il giudice deve confermarsi al loro contenuto (salvo che ricorrono gli estremi per disapplicarli), non anche gli atti di tipo paritetico, cioè di adempimento o meramente ricognitivi, dovendo il giudice, in quest'ultima ipotesi, AUTONOMAMENTE riscontrare la sussistenza o meno delle posizioni di DIRITTO SOGGETTIVO fatta valere in causa, a prescindere dagli atti medesimi e dal loro contenuto" (cfr. Cassazione civile sez. lav. 12/11/1993, n. 11163)

La Suprema Corte di Cassazione ha, infatti, costantemente rilevato che quando la controversia "è *riconducibile all'ambito non delle controversie relative agli atti organizzativi di cui al D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1, ma di quelle inerenti alla gestione del rapporto di lavoro in base ad un'attività non autoritativa, espletata dall'amministrazione interessata con i poteri del datore di lavoro privato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 165/2001 .... è irrilevante il coinvolgimento delle disposizioni contenute nei decreti ... atteso che se anche l'atto fosse ritenuto vincolante per l'amministrazione di destinazione dei lavoratori, verrebbe pur sempre in rilievo solo il potere del giudice ordinario di disapplicare i provvedimenti presupposti all'atto di gestione"* (cfr. Corte Cass SSUU **12.01.11 n. 503, che richiama Cass SSUU 5.03.08 n. 5921)**. Ne consegue che, derivando il diritto soggettivo all'inserimento nelle graduatorie direttamente dalla legge, i ricorrenti potevano fare valere il proprio diritto all'inserimento nelle GAE entro l'ordinario termine decennale di prescrizione e a prescindere dalla tempestiva impugnazione del rigetto della domanda di inserimento nelle GAE, non trovando applicazione i termini di decadenza previsti a tutela delle sole posizioni giuridiche di interesse legittimo. i ricorrenti non sono stati mai posti in condizione della P.A. di presentare domanda di inserimento nelle GAE.

In considerazione del fatto che le graduatorie permanenti sono state costituite con la l. n. 296/2006 entrata in vigore l'1.1.2007, prima di tale data certamente il diritto all'inserimento nella stesse non era neppure astrattamente configurabile.

Invero, oggetto del presente ricorso NON è il riconoscimento della NATURA ABILITANTE DEI DIPLOMI MAGISTRALI o del diritto all'inserimento nelle soppresse graduatorie permanenti, bensì **del diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento ex art. 1 della l. n. 296/2006.**

In tal senso, da ultimo, **Tribunale Ferrara ord. del 30 luglio 2015**, dr. D'Ancona , il quale, comunque, ritiene più corretto, ex art. *2935 cod. civ. fare decorrere i termini di prescrizione solo dall'entrata in vigore del D.M. 235/2014 che per la prima volta ha riconosciuto ai docenti con diploma magistrale il possesso di un titolo abilitante per l'insegnamento.*

5. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 4 E 5 DELLA LEGGE ABOLITIVA DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E DELL'ART. 63 DEL D. LGS. n. 165/2001 PER MANCATA DISAPPLICAZIONE DEI DM CHE NON CONSENTONO L'INSERIMENTO.

Come rilevato in precedenza, i reclamanti, avendo conseguito l'abilitazione prima dell'1.1.2007, vantano un diritto soggettivo perfetto all'inserimento nelle GAE rispetto al quale l'atto dell'autorità amministrativa competente di materiale inserimento nelle GAE non ha natura costitutiva, ma solamente ricognitiva del diritto dei lavoratori. Ne consegue che, anche se (erroneamente) non si considerasse l'efficacia erga omnes della declaratoria di nullità scaturita dalla sent. del Cons. St. n. 1973/2015, il Giudice adito avrebbe comunque dovuto procedere alla disapplicazione incidenter tantum del D.M. n. 235 del 2014 e/o degli altri provvedimenti ostativi all'inserimento nelle GAE, in conformità a quanto statuito dagli articoli 4 e 5 della Legge Abolitiva del Contenzioso amministrativo e dall'art. 63 del dl.vo n. 165/2001.

Secondo la giurisprudenza della Cassazione, infatti, ogniqualvolta il dipendente agisca a tutela di posizioni di diritto soggettivo, in materia di lavoro pubblico "contrattualizzato", la tutela del lavoratore deve essere assicurata dal G.O. mediante disapplicazione degli eventuali provvedimenti presupposti e dagli ampi poteri riconosciuti al giudice ordinario dal comma 2 dell'art. 63 del dl.vo n. 165/2001 (cfr. **Cass., SU, nn. 1807/2003, 3508/2003, 22990/2004).**

Logico corollario di quanto precede, in un'ottica orientata al principio di effettività della tutela immanente nel nostro Ordinamento giuridico, è che seppure " *si escludesse il carattere generale della sentenza demolitoria o, sotto altro profilo, l'efficacia vincolante della pronuncia circa la conformazione della PA. alla statuizione giudiziaria, il G.O. può comunque sindacare in via incidentale le norme regolamentari ... illegittime per evidente irragionevolezza e disparità di trattamento di posizioni omogenee (ovvero in relazione ai docenti in possesso di titolo abilitativo diverso rispetto a quello del diploma magistrale conseguito entro l'as. 2001/2002) nella parte in cui non consentono la presentazione della domanda per l'inserimento nelle GAE a soggetti in possesso di titoli abilitativi già formatosi al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento"* (cfr. *in terminis* **Tribunale di Tivoli del 24 luglio 2015***)*.

In contrario, non pare possa neppure richiamarsi l'inoppugnabilità dei DM adottati dal MIUR per disciplinare in via generale le modalità di inserimento ed aggiornamento delle graduatorie, i quali non fanno salvi il diritto dei docenti magistrali già abilitati entro il 01.01.2007 all'inserimento nelle GAE. La Suprema Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che "*ogni soggetto può far valere i propri diritti nel modo e nel momento che ritiene più opportuno*" **(cfr. Cass. civ. 6.7.1983 n.4558)** con la conseguenza che il semplice fatto di ritardare l'esercizio di un proprio diritto ... non è causa per escludere la tutela dello stesso diritto.

In sintesi la mancata impugnativa del provvedimento impugnato non comporta acquiescenza, né costituisce un ostacolo giuridico alla richiesta disapplicazione del provvedimento presupposto, poiché il POTERE DI DISAPPLICAZIONE .... sussiste anche qualora l'atto amministrativo disapplicato sia divenuto INOPPUGNABILE per l'inutile decorso dei termini ai fini della sua impugnazione dinanzi al Giudice amministrativo (Cass. n. 4567/2004) e risulta precluso solo quando la legittimità di un atto amministrativo sia stata affermata dal Giudice amministrativo nel contraddittorio delle parti e con autorità di giudicato (**Cass. n. 13400/2005**).

6. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 111 COST., DELL'ART. 47 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'U.E., DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE NONCHÈ DEGLI ARTT. 6 E 13 DELLA CEDU DI TUTELA GIURISDIZIONALE EFFETTIVA.

L'erroneità dell'impugnata ordinanza discende anche dalla violazione della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, in quanto la

Commissione Europea, investita della questione del valore abilitante del diploma magistrale, con parere del 31.1.2014 ha chiarito che "*i detentori del diploma di maturità magistrale hanno tutte le qualifiche necessarie per insegnare in Italia*".

- Sotto altro e concorrente profilo, si rileva la violazione dei principi di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti dei lavoratori, sanciti dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dagli art. 24 e 111 della Cost., recentemente ribaditi anche all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000.

Nella specie, infatti, non vi è dubbio che il MIUR non ha mai applicato il comma 605 dell'art. 1 della l. n. 296/2006, così precludendo ai reclamanti la possibilità di inserirsi in GAE. ed ha pervicacemente continuato ad escluderla anche a seguito dell'intervento del CDS che ha accertato la natura abilitante dei diplomi posseduti dai docenti diplomatisi entro l'as. 2001/2002, il MIUR ha consentito tali inserimenti.

7. SUL PERICULUM IN MORA

L'impugnata ordinanza va dunque riformata nella parte in cui ha negato l'esistenza del fumus.

Ma, nella specie, sussiste anche il periculum.

Invero, l'ordinanza impugnata non tiene in adeguato conto che l'art. 7 del Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014 sancisce espressamente che le Gae "sono utilizzate ai sensi dell'art. 1 della l. n. 124/99, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati. Dalle stesse graduatorie sono altresì conferite le supplenze annuali e quelle fino al termine delle attività didattiche".

Infatti, "la mancata inclusione negli elenchi oggetto di causa riduce drasticamente, nelle more dello svolgimento del giudizio di merito, la possibilità di ricevere dal MIUR incarichi, sicché la perdita delle concrete "chances" di lavoro comporta un pregiudizio non riparabile con gli ordinari mezzi di ristoro." (cfr. **Tribunale di Rovigo, ordinanza del 6.3.2015**, Pres. D'Amico, rel. L. Contini, RG. 53/2015). Si insiste pertanto, per l'adozione di una misura cautelare che consenta ai ricorrente, di accedere al sistema informatico predisposto dal MIUR al fine della presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento o, quantomeno, a presentare tale domanda

TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro

N. ... Cron.

2480/16 R. Reclami.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 669 terdiecies c.p.c.

fissa l'udienza del FERIALE 3-08-016 alle ore 11.00 per la trattazione del reclamo in camera di consiglio con il collegio così composto:

dott. N. DE MARCO Presidente

DRSSA C. PETROSINO relatore

GIUDICE CIVILE DI TURNO

assegna al ricorrente termine fino al 5.7.016 per la notifica alla controparte di copia del ricorso e del presente decreto.

Salerno, 25.5.016

IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Il Cancelliere
Dr.ssa Carla De Luna

Depositata in cancelleria oggi 27-5-2016
Il Cancelliere
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Carla De Luna

Rilasciate n.2 copie conformi all'avv. del ricorrente.
Salerno, ...
Il Cancelliere

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Carla De Luna

È copia conforme all'originale
Salerno, 14 GIU. 2016
Il Cancelliere
Il Funzionario giudiziario
Dott.ssa Lidia Crudele

7-6-16

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Carla De Luna